



Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra Italia e Macedonia in materia di cooperazione di polizia

A.C. 4467

Nota di verifica n. 550
4 luglio 2017

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto Camera:	4467
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra Italia e Macedonia in materia di cooperazione di polizia
Relatore per la Commissione di merito:	Tacconi
Gruppo:	PD
Relazione tecnica (RT):	presente
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	Si
Commissione competente :	III Affari esteri

Finalità

Il disegno di legge, già approvato con modifiche dal Senato (A.S. 2182), reca la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Macedonia in materia di cooperazione di polizia.

Nel corso dell'esame del provvedimento al Senato sono stati aggiornati i riferimenti temporali della norma di copertura finanziaria di cui all'articolo 3, comma 1, del DDL di ratifica. Inoltre, in considerazione della procedura di monitoraggio degli oneri e di compensazione degli scostamenti disciplinata dall'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge n. 196/2009, è stata soppressa la clausola di monitoraggio prevista nel testo originario dall'articolo 3, commi da 2 a 4.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica, riferita al testo originario del disegno di legge di ratifica.

Nella presente Nota sono riportati in sintesi i contenuti dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

Oneri Quantificati dal provvedimento

(euro)

	Dal 2017
Art. 3 disegno di legge di ratifica	152.184

Verifica delle quantificazioni

Disposizioni dell'Accordo che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
<u>L'Accordo</u> tra Italia e Macedonia si compone di dodici articoli e definisce il quadro della cooperazione bilaterale in materia polizia.	La relazione tecnica afferma che l'attuazione dell'Accordo comporta nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato in relazione alle spese di missione di cui agli articoli 3 e 8 , per un totale di 152.148 euro a decorrere dal 2017. Di

	<p>questi, euro 108.740 hanno natura di onere valutato ed euro 43.408 hanno natura di onere autorizzato. Per quanto concerne i criteri e i parametri utilizzati per la quantificazione di specifiche componenti dei suddetti oneri, relativi all'invio di personale italiano in Macedonia (diaria, biglietti aerei, relativa maggiorazione del 5% e spese di soggiorno) e all'accoglimento di personale macedone in Italia (spese di vitto, alloggio, ristorazione, buffet, copertura sanitaria, docenza, materiale didattico e attività di interpretariato) si rinvia al testo della relazione tecnica.</p>
<p>Articolo 3: individua quali modalità di cooperazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lo scambio d'informazioni su reati, organizzazioni criminali e loro <i>modus operandi</i> (<u>lettera a</u>); • lo scambio d'informazioni su gruppi terroristici attivi nei rispettivi territori (<u>lettera b</u>); • lo scambio d'informazioni su strumenti legislativi e scientifici per la lotta alla criminalità (<u>lettera c</u>); • lo scambio delle migliori prassi sulla formazione dei funzionari di polizia e l'uso di tecniche specialistiche, con la possibilità di organizzare scambi di esperti e attività congiunte di formazione (<u>lettera d</u>); • lo scambio e analisi di informazioni sulle sostanze stupefacenti, psicotrope e sui loro precursori, sui luoghi e metodi di produzione e sulle modalità di traffico (<u>lettera e</u>); • lo scambio di informazioni operative finalizzate all'identificazione e alla localizzazione di persone, oggetti e denaro riferibili ad attività connesse al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (<u>lettera f</u>); • l'adozione di misure necessarie a coordinare l'attuazione di speciali tecniche investigative, come le consegne controllate, la sorveglianza e le operazioni sotto copertura (<u>lettera g</u>); • lo scambio di informazioni sulle metodologie impiegate per combattere la tratta di esseri umani e il traffico di migranti (<u>lettera h</u>); • lo scambio di informazioni su passaporti e altri documenti di viaggio, al fine di individuare i documenti contraffatti (<u>lettera i</u>); • lo scambio di ufficiali di collegamento da inviare nei Paesi interessati (<u>lettera k</u>); • lo scambio di esperti di polizia per periodi 	<p>La relazione tecnica, con riguardo all'<u>articolo 3</u>, afferma che la disposizione reca un onere complessivo di euro 148.047,40. Di questi, euro 42.908,32 sono oneri autorizzati e 105.139,08 sono oneri valutati.</p> <p>Con riferimento a specifiche fattispecie di cooperazione disciplinate dalla norma, la relazione tecnica evidenzia le seguenti ipotesi di spesa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • euro 51.448,20 [<u>lettera k</u>]: <u>scambio ufficiali di collegamento</u>]. Lo scambio si realizzerà con l'invio, per un anno, di una unità di personale con qualifica direttiva delle Forze di Polizia di Stato. Il suddetto onere è quantificato nei termini riportati a seguire: <ul style="list-style-type: none"> • 39.913,20 euro (diaria giornaliera): 110,87 euro x 30 gg x 12 mesi; • 700,00 euro (biglietto aereo A/R); • 35,00 euro (maggiorazione 5% biglietti); • 10.800,00 (assegno <i>ad personam</i>): 900 euro x 12 mesi. • euro 85.931,12 [<u>lettera d</u>]: <u>scambio migliori prassi sulla formazione</u>]. Si prevede l'attivazione in Italia di due corsi di formazione l'anno a beneficio di venti funzionari della polizia macedone, per la durata di 30 giorni. Il suddetto onere [42.965,56 euro (costo di un corso annuale)] è quantificato nei termini riportati a seguire: <ul style="list-style-type: none"> • 9.600,00 euro (oneri vitto): 16 euro a persona x 30 gg. X 20 frequentatori; • 9.294,00 euro (oneri alloggio): 15,49 euro x 30 gg. X 20 frequentatori; • 3.017,40 euro (copertura sanitaria): 150,87 euro a persona x 20 frequentatori; • 7.262,04 euro (docenze): 46,48 euro x ora x 144 ore lezione, compresa l'rap 8,5%; • 400,00 (materiale didattico): 20 euro a persona x 20 frequentatori; • 13.392,12 (interpretariato docenza, comprensivo di orario extra didattico). <p>Con riguardo alla medesima disposizione, la</p>

- stabiliti dalle Parti al fine di promuovere ed attuare operazioni congiunte (lettera l);
- lo scambio di altre informazioni ritenute di interesse di una Parte (lettera m).

relazione tecnica evidenzia che si prevede l'organizzazione di un corso specifico di formazione in materia di antidroga presso la Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia, a Roma, della durata di 7 giorni a beneficio di due discenti della Polizia macedone per un onere complessivi di **euro 950,00**. Il corso sarà tenuto in lingua inglese e non sono previsti costi di interpretariato. Le docenze verranno tenute gratuitamente da personale della Polizia di Stato. Le spese relative alla copertura sanitaria non sono obbligatorie e, pertanto, non vengono quantificate. L'onere è quantificato nei termini riportati a seguire:

- 210,00 euro (oneri vitto): 16 euro a persona x 5 gg. x 2 frequentatori + cena relativa a giorno d'arrivo;
- 240,00 euro (oneri alloggio): 20 euro x 6 gg. x 2 frequentatori;
- 500,00 (materiale didattico).
- **euro 9.418,00** [lettera l]; scambio di esperti]. Si prevede, l'organizzazione di 4 riunioni in Macedonia effettuate da n. 2 unità di personale con qualifica direttiva dei ruoli della Polizia di Stato o equiparati, per 3 giorni interi, con trattamento di missione ridotto di un terzo. Il suddetto onere [2.354,52 euro (costo di una missione)] è quantificato nei seguenti termini:
 - 1.400,00 euro (biglietto aereo A/R);
 - 70,00 euro (maggiorazione 5% biglietti);
 - 480,00 euro (albergo): 120 euro x 2 notti x 2 funzionari;
 - 404,52 euro (diaria giornaliera): 67,42 euro x 3 gg x 2 funzionari.

Con riguardo alla medesima disposizione, la relazione tecnica evidenzia che si prevede l'organizzazione di 1 riunione in Italia, con l'accoglienza di 2 unità straniere per 3 giorni per un onere complessivo di **300,00 euro** (3 *coffee break* per 6 persone)

- Con riguardo alle lettere a), b), c), c), i), h), l), m), la relazione tecnica afferma che lo scambio informativo non determinerà alcun onere finanziario aggiuntivo in quanto tali comunicazioni rientrano tra le ordinarie attività di cooperazione di polizia e potrà essere gestito in modo ordinario tramite i canali Interpol (spese autorizzate con legge n. 191/2014 sul capitolo 2851).
- Con riguardo alle lettere g) e j), la relazione tecnica afferma che per l'attività di coordinamento relative all'attuazione di speciali tecniche investigative non si prevedono ulteriori oneri finanziari in quanto le attività in riferimento risultano

	<p>essere di tipo ordinario, eseguibili mediante i vigenti canali di cooperazione (punti di contatto, Interpol, spese autorizzate con legge n. 191/2014 sul capitolo 2851).</p>
<p>Articoli 4 e 5: vengono disciplinate le procedure per l'esecuzione delle richieste di assistenza, ed i relativi requisiti formali e sostanziali (articolo 4). Vengono, altresì, individuate le ipotesi di rifiuto di assistenza, concernenti i casi di compromissione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, della sovranità, della sicurezza interna, dell'ordine pubblico o di altri interessi fondamentali dello Stato richiesto, oppure il caso di contrasto con la legislazione nazionale o con gli obblighi internazionali da questo assunti (articolo 5, par. 1). L'assistenza può essere rifiutata se l'esecuzione della richiesta presenta un onere eccessivo per le risorse della Parte richiesta (articolo 5, par. 2).</p>	<p>La relazione tecnica non considera le norme.</p>
<p>Articolo 8: prevede che i rappresentanti delle Autorità competenti responsabili dell'applicazione dell'Accordo, per l'Italia il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, possano tenere riunioni o consultazioni per valutare e discutere su i progressi ottenuti nella cooperazione. Le riunioni si svolgono in territorio Macedone o in territorio Italiano.</p>	<p>La relazione tecnica, con riguardo all'<u>articolo 8</u>, afferma che la disposizione reca un onere complessivo di euro 4.101,26. Di questi, euro 500,00 sono oneri autorizzati e 3.601,26 sono oneri valutati.</p> <p>In particolare la partecipazione alle riunioni e alle consultazioni comporterà l'invio in missione in Macedonia di una delegazione costituita da 3 componenti di qualifica dirigenziale, e la missione avrà una durata di 3 giorni per un onere di euro 3.601,26, quantificato nei termini riportati a seguire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2.100,00 euro (biglietto aereo A/R); • 105,00 euro (maggiorazione 5% biglietti); • 720,00 euro (albergo): 120 euro x 2 notti x 3 funzionari; • 676,26 euro (diaria giornaliera): 75,14 euro x 3 gg x 3 funzionari. <p>Per quanto riguarda le riunioni e le consultazioni da tenersi in Italia, l'impegno di spesa stimabile è di circa 500,00 euro. Tale cifra è stata calcolata tenendo conto degli oneri di rappresentanza per un <i>coffee break</i> (100 euro) e una colazione o cena di lavoro (400 euro) da assicurare per circa 6 persone appartenenti sia alla delegazione macedone che a quella italiana.</p>
<p>Articolo 9: prevede che le spese ordinarie connesse alla trattazione di una richiesta siano sostenute dalla Parte richiesta, se non diversamente concordato per iscritto. Nel caso in cui la richiesta dovesse includere spese elevate o straordinarie, le Parti si consultano per stabilire i termini e le condizioni per la</p>	<p>La relazione tecnica non considera la norma.</p>

trattazione della richiesta e il modo in cui saranno sostenute tali spese (paragrafo 1). Salvo diverse previsioni, i costi per le riunioni sono sostenuti dalla Parte ricevente, mentre le spese di viaggio e di alloggio sono sostenute dalla Parte inviante (paragrafo 2).	
Articolo 11: prevede che le Autorità competenti, ai fini della cooperazione, usino l'inglese come lingua di lavoro.	La relazione tecnica non considera la norma.

Disposizioni del disegno di legge di ratifica che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
Articolo 3, comma 1, del ddl di ratifica: pone gli oneri derivanti dalle spese di cui agli articoli 3 e 8 dell'Accordo, valutati in euro 108.740 a decorrere dall'anno 2017 e dalle rimanenti spese pari ad euro 43.408 a decorrere dal 2017, a carico delle proiezioni, per gli anni 2017-2019, dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2017-2019.	La relazione tecnica , con riguardo al comma 1 si limita a ribadire il contenuto della disposizione.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che gli oneri complessivi derivanti dall'Accordo vengono indicati dall'art. 3, comma 1, del disegno di legge di ratifica in euro 152.148 annui. La medesima disposizione, nell'ambito di tale importo complessivo, specifica che 108.740 euro hanno natura di "oneri valutati" e 43.408 euro di "oneri autorizzati". Al riguardo, si rileva che la RT non evidenzia analiticamente a quali fattispecie di spesa siano specificamente riferibili le due tipologie di oneri; peraltro, alla luce di quanto chiarito con riguardo ad altri provvedimenti di contenuto analogo, l'insieme degli oneri valutati sembrerebbe riconducibile alle voci afferenti a biglietti aerei, diarie e alloggio relativi al personale italiano inviato in missione in Macedonia, nonché alle spese di vitto, alloggio e copertura sanitaria del personale macedone ospitato in Italia, mentre sembrerebbero ascrivibili agli oneri di natura autorizzata le voci relative a spese di ristorazione e *coffee break*, spese di docenza, materiale didattico e interpretariato relative alle attività di cooperazione che si svolgeranno in Italia^[1].

In ordine alla predetta ricostruzione appare utile una conferma.

Tanto premesso, con particolare riguardo all'invio per un anno in Macedonia di un ufficiale della Polizia di Stato con funzioni di collegamento [articolo 3, lett. k) dell'Accordo], al fine di consentire la verifica del relativo onere, andrebbero precisati i presupposti normativi dell'attribuzione dell'assegno *ad personam* di 10.800 euro annui (900 euro x 12 mesi) che la relazione tecnica individua tra le voci di spesa relative all'invio in Macedonia del suddetto ufficiale di collegamento.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che l'articolo 3, comma 1, del presente disegno di legge in esame provvede agli oneri derivanti dalle spese di cui agli articoli 3 e 8 dell'Accordo oggetto di ratifica, valutati in euro 108.740 a decorrere dall'anno 2017, e dalle rimanenti spese, pari a euro 43.408 a decorrere dall'anno 2017^[2], mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2017-2019, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare giacché il citato accantonamento reca le

occorrenti disponibilità, fermo rimanendo che per quanto riguarda gli oneri "valutati" dovrà comunque ritenersi automaticamente applicabile, in caso di scostamenti rispetto alle previsioni di spesa, la nuova procedura per la compensazione dei relativi effetti finanziari di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge n. 196 del 2009 e che il Ministro dell'economia e delle finanze è da intendersi autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

[1] Al riguardo si confrontino, tra l'altro, anche i chiarimenti forniti dal Governo durante l'esame dell'AC 3260, ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero degli affari interni della Repubblica di Azerbaijan (Resoconto V Commissione – 18 maggio 2016).

[2] Tali oneri, tanto quelli "valutati" quanto quelli "autorizzati", essendo previsti a regime devono intendersi aventi carattere annuo, per quanto ciò non sia esplicitato nella attuale formulazione dell'articolo 3, comma 1, come approvato in prima lettura dal Senato. Si evidenzia, inoltre, che per quanto attiene agli oneri "autorizzati", pari - come detto - a 43.408 euro a decorrere dal 2017, essi derivano dalle spese di docenza, per materiale didattico e per interpretariato di cui all'articolo 3, lettera d), dell'Accordo in esame, nonché dai costi di accoglienza per le riunioni da svolgere in Italia ai sensi della lettera l) del citato articolo 3, e dai costi sostenuti per le riunioni da tenersi in Italia ai sensi dell'articolo 8 dell'Accordo medesimo.